



01 Febbraio 2012

Con decorrenza 1 gennaio 2012, le aliquote di tassazione relative ai redditi di capitale (pari al 12,5% o al 27% fino al 31/12/2011) e ai redditi diversi (pari al 12,5% fino al 31/12/2011) sono state eliminate in favore della nuova aliquota di tassazione unificata del 20% (art. 2 del DL n. 138/2011). Rimangono tassati al 12,5% i redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato italiano e dai Paesi inclusi nella cosiddetta WHITE LIST, che alleghiamo in coda al documento. Si tratta di quei paesi che aderiscono ad accordi di scambio di informazioni in materia di trasparenza e lotta al riciclaggio di denaro sospetto.

In conseguenza di tale nuova disposizione il legislatore ha voluto concedere ai sottoscrittori la possibilità di "affrancare" i redditi maturati al 31.12.2011, che potranno essere pertanto tassati con l'attuale aliquota del 12,5%, con l'esclusione delle POLIZZE DI TIPO UNIT LINKED per le quali è stato previsto un diverso regime ad hoc.

Agli strumenti finanziari oggetto di affrancamento verrà assegnato come costo medio ponderato il valore di mercato del 31 dicembre 2011, che rappresenterà il nuovo costo fiscale di carico.

In attesa dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale che divulghi le istruzioni da seguire per l'affrancamento, di seguito si forniscono alcune indicazioni, già pervenute - seppure in modo informale - dall'Agenzia delle Entrate. In ogni caso contattate la vostra Banca per le indicazioni sul caso specifico

L'opzione per affrancare potrà essere esercitata sia in caso di titoli detenuti in regime di risparmio amministrato sia in regime cd "dichiarativo" unicamente da parte di soggetti non esercenti attività impresa.

#### **1. Affrancamento di quote di OICR (fondi comuni e SICAV)**

Dal 1 luglio 2011 le quote di OICR sono detenute obbligatoriamente, per effetto di apposita legge, in regime di risparmio amministrato, salva espressa richiesta per l'applicazione del regime dichiarativo da parte del cliente (in altri termini è stato soppresso il regime cd "gestito" per cui non sono più ammesse compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze in casi di spostamenti tra comparti in guadagno ed in perdita all'interno di famiglie di fondi comuni o SICAV ma si paga volta per volta la plusvalenza su eventuali guadagni e si registra una minusvalenza a parte detraibile con altre componenti positive da redditi diversi entro i 4 anni, esattamente come nel caso della detenzione diretta di titoli attraverso il classico dossier titoli bancario)

Per le quote di OICR l'opzione di affrancamento sarà esercitabile, unicamente sull'intero contratto, solitamente mediante una comunicazione scritta da parte del cliente indirizzata alla propria SIM o Banca entro il 31 marzo 2012 e potrà riguardare unicamente il numero di quote esistenti al 31 dicembre 2011 ed ancora detenute alla data di ricezione della richiesta da parte della Società.

Oltre alla comunicazione circa la volontà di affrancare, il cliente dovrà fornire la somma di denaro necessaria per il pagamento dell'imposta da affrancamento: a tale fine il cliente potrà conferire nuova liquidità oppure, se necessario, potrà disporre, ove consentito dalla prassi delle singole banche, un rimborso pari all'importo dovuto per l'affrancamento.



In tale ultima ipotesi il controvalore rimborsato sarà tassato, se in plusvalenza, con aliquota del 20%.

Si evidenzia che in caso di più contratti, l'opzione deve essere esercitata con riferimento a ciascuno di essi. (n contratti > n richieste)

Potranno essere oggetto di affrancamento sia le quote di OICR che al 31 dicembre 2011 avessero maturato una plusvalenza sia le quote che avessero maturato una minusvalenza. In quest'ultimo caso, ovviamente, l'affrancamento non comporterà il versamento di un'imposta, ma consisterà unicamente nell'assegnazione alle quote "affrancate" di un costo fiscale corrispondente all'ultimo valore di NAV di dicembre. La possibile utilità di certificare delle minusvalenze sta nel fatto di ottenere un documento di certificazione che consenta di detrarre prontamente delle minusvalenze da un dossier prossimo alla liquidazione che presenti plusvalenze presso altri intermediari. Occorre però, come noto, che l'intestazione del Dossier sia la medesima con riguardo ai nominativi ed ai diritti (intestatarario, cointestatarario ecc.). Come si può evincere la legge tende ad ostacolare in maniera corposa facoltà riconosciute che tendano a ridurre gl'introiti dell'erario

Esempio: Contratto fondi o sicav con seguenti comparti

- Comparto fondo A

Quote in essere (sottoscritte il 5.08.2010) n. 1.000

Nav (controvalore) alla data di acquisto (al 5.08.2010): 5 €

Nav al 31 12 2011: 8 €

Reddito di capitale (latente) al 31.12.2011: 3.000 €

- Comparto Fondo B

Quote in essere (sottoscritte al 7.02.2009) : n. 4.000

Nav alla data di acquisto (al 7.02.2009) 6 €

Nav al 31 12 2011 5 €

Minusvalenza (latente) al 31.12.2011 - 4.000 €

In caso di opzione per l'affrancamento di questo contratto il cliente per il comparto A (con reddito di capitale latente) effettuerà il versamento al suo intermediario di un'imposta pari a 375 euro ( $3.000 * 12,5\%$ ). Per il comparto B (con minusvalenza latente) verrà messa a disposizione del cliente presso la sede competente dell'intermediario, la certificazione di minusvalenza pari a 4.000 euro.

Tale minusvalenza potrà essere utilizzata dal 2012 a compensazione di redditi diversi positivi nel limite del 62,5% ( $62,5\%$  di 4.000 € = 2.500 €) in altro rapporto amministrato o in dichiarazione dei redditi.

A seguito di tali operazioni, alle quote dei comparti saranno attribuiti i seguenti costi fiscali di carico:

Comparto fondo A 8.000 € ( $8 € * 1.000$ )

Comparto fondo B 20.000 € ( $5 € * 4.000$ )



## **2. Affrancamento strumenti finanziari detenuti in deposito titoli in regime di risparmio amministrato**

Con riferimento agli strumenti finanziari detenuti in deposito l'opzione di affrancamento sarà esercitabile, unicamente sull'intero deposito, mediante comunicazione scritta da parte del cliente indirizzata all'intermediario entro il 31 marzo 2012 e riguarderà unicamente gli strumenti in essere al 31 dicembre 2011 ed ancora detenuti alla data di ricezione della richiesta da parte della Società.

Oltre alla comunicazione circa la volontà di affrancare, il cliente dovrà fornire la provvista necessaria per il pagamento dell'imposta da affrancamento.

L'imposta da versare dovrà essere determinata come somma algebrica degli imponibili positivi e negativi relativi titoli agli strumenti finanziari detenuti in deposito.

Esempio: Deposito titoli con i seguenti strumenti

- Azione A

N. azioni in essere (sottoscritte il 5.08.2010) n. 1.000  
Valore di mercato alla data di acquisto (al 5.08.2010) 5 €  
Valore di mercato al 31 12 2011 10 €  
Plusvalenza (latente) al 31.12.2011: 5.000 €

- Azione B

N. azioni in essere (sottoscritte al 7.02.2009) n. 4.000  
Valore di mercato alla data di acquisto (al 7.02.2009) 6 €  
Valore di mercato al 31 12 2011 5 €  
Minusvalenza (latente) al 31.12.2011 - 4.000 €

Pertanto potrà essere oggetto di affrancamento l'importo pari a 1.000 euro, dato dalla differenza tra la plusvalenza dell'azione A e la minusvalenza dell'azione B (5.000 euro - 4.000 euro), con versamento di un'imposta pari a euro 125 ( $1.000 * 12,5\%$ ), questo in quanto prima di procedere ad affrancare, vengono compensati i redditi diversi positivi con i redditi diversi negativi.

## **3. Regime transitorio per le POLIZZE DI TIPO UNIT LINKED**

A differenza delle precedenti tipologie di strumenti/prodotti finanziari, le Unit Linked godono di un regime di favore, in quanto il cliente non dovrà procedere ad effettuare alcun affrancamento, poiché sarà la Compagnia Assicurativa stessa, all'atto del riscatto da parte del cliente, ad individuare la parte del reddito maturato da tassare al 12,5% (rateo maturato dalla data di sottoscrizione della polizza e il 31 dicembre 2011) e la parte di reddito da sottoporre alla tassazione del 20% (rateo maturato dal 1 gennaio 2012 alla data di disinvestimento), secondo le modalità operative che verranno chiarite in un decreto ministeriale di prossima emanazione.



Albania	Brasile	Egitto	Grecia	Lituania
Algeria	Bulgaria	Emirati Arabi Uniti	India	Lussemburgo
Argentina	Canada	Estonia	Indonesia	Macedonia
Armenia	Cina	Federazione Russa	Irlanda	Malta
Australia	Cipro	Filippine	Israele	Marocco
Austria	Corea del Sud	Finlandia	Jugoslavia	Mauritius
Azerbaijan	Costa d'Avorio	Francia	Kazakistan	Messico
Bangladesh	Croazia	Georgia	Kirghistan	Norvegia
Belgio	Danimarca	Germania	Kuwait	Nuova Zelanda
Bielorussia	Ecuador	Giappone	Lettonia	Paesi Bassi
Pakistan	Singapore	Tadzhikistan	Ucraina	
Polonia	Slovenia	Tanzania	Ungheria	
Portogallo	Spagna	Thailandia	Uzbekistan	
Regno Unito	Sri Lanka	Trinidad e Tobago	Venezuela	
Repubblica Ceca	Stati Uniti	Tunisia	Vietnam	
Repubblica Slovacca	Sud Africa	Turchia	Zambia	
Romania	Svezia	Turkmenistan		

WHITE LIST – appendice 1